

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2002

**recante modifica della decisione 2001/783/CE per quanto riguarda le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia**

[notificata con il numero C(2002) 847]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/189/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'evoluzione della situazione della febbre catarrale degli ovini in quattro Stati membri nel 2001, la Commissione ha adottato, in applicazione della direttiva 2000/75/CE, la decisione 2001/783/CE, del 9 novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2002/35/CE <sup>(3)</sup>.
- (2) I risultati dell'indagine epidemiologica effettuata dalle autorità italiane dimostrano che non vi è stata alcuna circolazione del virus nella provincia di Latina da oltre 100 giorni. Questa provincia può pertanto essere considerata indenne da questa malattia.
- (3) Di conseguenza, la provincia di Latina può essere depennata dall'elenco delle province incluse nella zona di protezione e di sorveglianza stabilito nell'allegato I C della decisione 2001/783/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I C della decisione 2001/783/CE è depennata la provincia di Latina.

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2002.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 293 del 10.11.2001, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU L 15 del 17.1.2002, pag. 31.